

## L'efficacia preclusiva del dissenso del genitore all'adozione in casi particolari

di CHIARA FAVILLI

L'istanza di adozione in casi particolari depositata da una coppia di affidatari di un minore viene respinta in entrambe le fasi di merito, perché la madre dell'adottando, non convivente ma titolare della responsabilità genitoriale, aveva negato l'assenso necessario in base all'art. 46, co. 2, l. n. 184/1983. Nel ricorrere in Cassazione gli adottandi avevano invocato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con pronuncia n. 18575 del 2015 che aveva circoscritto l'efficacia preclusiva al dissenso manifestato dal genitore che non fosse mero titolare della responsabilità genitoriale, ma che ne avesse altresì il concreto esercizio, nell'ambito di un rapporto effettivo con il minore, «caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all'effettività del rapporto genitore-figlio». In tale ottica, secondo i ricorrenti si era mancato di valorizzare il legame affettivo instaurato con gli affidatari e di considerare l'assenza di un rapporto analogo con la madre, la quale pur non avendo interrotto la frequentazione, aveva formato un altro nucleo familiare.

Nella vicenda in esame entrano in contrapposizione due diritti riconosciuti e garantiti al minore: il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine – diritto riconosciuto nella legge sull'adozione e valorizzato nelle recenti novelle codicistiche – che rende l'adozione un'*extrema ratio*, alla quale pervenire solo quando non sia possibile il recupero del rapporto; il diritto a consolidare il rapporto con i soggetti che, pur in assenza di un legame di sangue, se ne prendono cura alla stregua dei genitori, diritto valorizzato dalla giurisprudenza interna nelle recenti pronunce sull'adozione in casi particolari richieste sulla base dell'art. 44, lett. d), dalla giurisprudenza europea e dallo stesso legislatore nella legge 19 ottobre 2015, n. 173 sulla continuità affettiva.

Nel risolvere tale contrasto, la Cassazione, con l'ordinanza n. 18827 del 16 luglio 2018 ha espresso il seguente principio di diritto: «In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità». Ha circoscritto, pertanto, il principio che era stato affermato nel 2015 facendo prevalere la posizione del genitore, anche in difetto di convivenza con il minore, nel caso in cui il rapporto risulti recuperabile e non vi sia, come nel precedente richiamato, una situazione di disgregazione familiare. In quel caso, infatti, si era ritenuto possibile

superare il dissenso all'adozione manifestato dalla madre dell'adottanda in ragione del preminente interesse della minore, poiché la donna non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto se non quello che si era verso la fine realizzato nell'ambito di incontri protetti.